

Art. 3 – Natura dell'Associazione

L'associazione è democratica, apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art. 4 – Aree di intervento

L'associazione, in base al principio cristiano della missionarietà in termini di carità operosa ed evangelizzazione, persegue la finalità esclusiva della solidarietà sociale a favore di tutti i soggetti in stato di disagio.

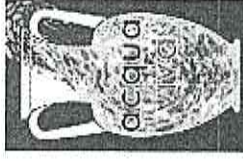
In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge attività di:

- compagnia, assistenza spirituale e materiale a malati, anziani, disabili, bambini orfani o abbandonati, carcerati, tossicodipendenti, extracomunitari e a tutte le persone in condizione di difficoltà sociale.
- raccolte di beneficenza e distribuzione di beni a persone svantaggiate eventualmente anche attraverso l'attivazione di un banco alimentare
- promozione di iniziative concrete per la tutela dei diritti sociali a partire da quelli dei soggetti deboli ed emarginati con interventi atti a eliminare l'esclusione sociale;
- promozione e, se necessario, organizzazione di iniziative atte a migliorare la qualità della vita di minori ed adolescenti
- laboratori permanenti di alfabetizzazione e di educazione per minori
- sostegno a persone in difficoltà ovvero famiglie
- aggregazione, socializzazione e animazione sociale per anziani
- promozione di laboratori ludico – sportivi al fine di coinvolgere persone svantaggiate.

L'associazione **ACQUAVIVA** si spende inoltre in azioni di solidarietà sociale a favore delle popolazioni dei Paesi del "Sud del mondo" mediante raccolta fondi finalizzati all'attuazione di "progetti di sviluppo" e attivazione di "campi di lavoro" realizzati dagli stessi volontari aderenti.

L'associazione **ACQUAVIVA** realizza stage di formazione finalizzata alla crescita di tutti i soci volontari aderenti al fine di migliorare le competenze e le capacità come pure realizzare e promuovere seminari, conferenze, meeting sugli argomenti che si inquadrano nei suoi fini e/o garantisce la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Philo
George Albert Zaccaria
Genova
10/1/17



SOCI

Art.5 - Associati

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

Gli associati sono classificati in tre distinte categorie:

- Associati fondatori: coloro che intervengono alla formazione dell'atto costitutivo dell'associazione;
- Associati ordinari: coloro che vengono ammessi all'associazione dietro loro richiesta nel corso dell'esistenza dell'associazione;
- Associati onorari: coloro che vengono designati alla qualifica di associato dal Consiglio direttivo, essendosi distinti per particolari meriti, ovvero quali mecenati, nei campi specificamente attinenti all'attività dell'associazione.

La distinzione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi: tutti i soci hanno i medesimi diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione.

I diritti degli associati comprendono quello di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di accedere alle cariche associative nel rispetto delle norme che regolano l'associazione, ad utilizzare le strutture associative per scopi conformi a quello dell'associazione, di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, di svolgere l'eventuale opera preventivamente concordata a favore dell'associazione, di recedere dall'appartenenza all'associazione.

Gli obblighi dei soci comprendono quello di conformarsi alle disposizioni del presente statuto, nonché ai regolamenti e alle risoluzioni emanate dal Consiglio direttivo, che varia da un numero di tre a cinque persone, di pagare la quota associativa annuale, che stabilisce annualmente il Consiglio direttivo, di prestare l'eventuale collaborazione accordata.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti. Tutte le prestazioni, fornite dai soci che rivestano cariche sociali o a titolo di semplice collaborazione, sono a titolo gratuito, personale e spontaneo.

Art. 6 – Requisiti degli associati

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario.

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione, nonché enti senza scopo di lucro che svolgono attività analoghe connesse o funzionali a quella dell'associazione, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell'associazione.

L'ammissione alla qualifica di associato è subordinata esclusivamente all'assenza di cause di indegnità o di evidente incompatibilità degli scopi dell'associazione.

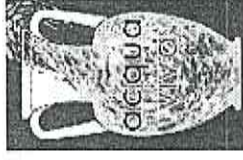
Art. 7 – Ammissione degli associati

L'adesione all'associazione si realizza mediante domanda scritta rivolta al Consiglio direttivo, contenente l'impegno ad osservarne lo statuto e i regolamenti e a versare la quota associativa. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

La qualifica di associato è personale, non ha contenuto patrimoniale e non è ad alcun titolo trasferibile a terzi.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Acquaviva Sorrento 1981-1982" and "Acquaviva Sorrento 1981-1982".



Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo; esse operano dal momento in cui il consiglio ne ha effettiva conoscenza;
- Decadenza, cioè per la perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; essa ha effetto automatico ed immediato;
- Esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo per accertata incompatibilità con gli scopi dell'associazione; per gravi inadempienze degli obblighi dell'associato, per avere commesso azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione o per altri motivi che comportino indegnità;
- Mancato pagamento della quota associativa annuale.

La decadenza o l'esclusione dell'associato sono deliberate dal Consiglio direttivo con le stesse modalità indicate per l'ammissione. L'associato dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso della quota associativa pagata..

ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Organi direttivi

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- **Assemblea generale degli iscritti;**
- **Consiglio direttivo:** composto da Presidente e 4 consiglieri, uno dei quali con carica di Vice-Presidente;
- **Presidente.**

Tutte le cariche associative sono elettive ed accettate a titolo di gratuità

Art. 10 – L'Assemblea dei soci

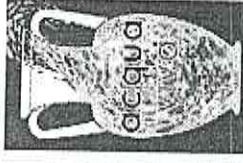
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati che risultano tali al momento della seduta, ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
Essa delibera:

- In sede straordinaria, sulle modificazioni dello statuto (compreso lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio);
- In sede ordinaria sull'approvazione del bilancio consuntivo annuale; fermo restando il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, se su quello preventivo. Delibera sul rinnovo delle cariche sociali, sugli indirizzi generali dell'attività associativa, sull'approvazione dei regolamenti proposti dal Consiglio direttivo ed in genere su tutte le questioni rimesse alla sua competenza dal Consiglio direttivo o dalla legge. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Essa delibera con voto favorevole della maggioranza relativa degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti.



Art. 11 – Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consultivo e del bilancio preventivo...

Essa deve inoltre essere convocata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta un terzo degli associati ovvero quando se ne ravvisi la necessità.

La convocazione dell'assemblea deve essere portata a conoscenza degli associati con preavviso di almeno sette giorni e con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscibilità, mediante avviso di convocazione contenente data, ora, luogo e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 – Modalità di voto

Gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le votazioni nel corso delle assemblee possono avvenire per alzata di mano o con scrutinio segreto quando ne faccia esplicita richiesta la maggioranza degli associati partecipanti e aventi diritto al voto. Le deleghe sono ammesse soltanto a favore degli associati e con limite di due per associato. Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.

Art. 13 – Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in sua assenza dall'associato designato dai presenti. Il Segretario è incaricato della redazione del verbale della seduta. Il verbale dell'assemblea viene sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

L'associazione è retta da un Consiglio direttivo che ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, al fine dell'attuazione delle finalità dell'associazione.

Esso è composto da un numero di 4 membri (incluso il Presidente) scelti tra gli associati. La durata in carica del Consiglio direttivo è fissata a cinque anni. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo, una volta eletto, elegge a sua volta tra i suoi membri un Presidente e un Vice-Presidente, che durano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio medesimo.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'associazione e l'uso della firma sociale; egli può conferire sia ad associati che a terzi procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le attribuzioni di quest'ultimo, compresa la rappresentanza legale dell'associazione spettano al Vice-Presidente, per tutta la durata dell'assenza o impedimento.

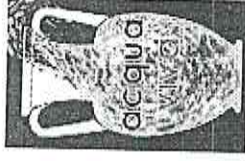
Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Le convocazioni del Consiglio direttivo potranno avvenire con qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'effettiva conoscibilità da parte dei componenti, con preavviso minimo di cinque giorni, salvo casi d'urgenza. L'assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive dà luogo all'automatica decadenza da componente del Consiglio direttivo. La sostituzione avverrà mediante la nomina a Consigliere di quei soci risultati primi tra i non eletti.

Il Consiglio direttivo è convocato su iniziativa del Presidente che ha inoltre l'obbligo di convocare il Consiglio direttivo quando ne facciano motivata richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio direttivo ha facoltà di invitare alle riunioni persone che possano dare un contributo utile alle finalità dell'associazione. Le votazioni del Consiglio direttivo sono palesi.

Art. 16 – Regolamenti dell'Associazione

Il Consiglio direttivo avrà facoltà di emettere uno o più regolamenti destinati a regolare l'attività dell'associazione nel



rispetto delle norme del presente statuto, anche per i singoli settori di attività.
I regolamenti devono essere sottoposti dal Consiglio direttivo all'assemblea ordinaria degli associati per l'approvazione.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17 – Finanziamento dell'Associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- Dalla quota associativa versata dagli associati all'atto di iscrizione e dal contributo annuo ordinario deliberato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo;
- Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea ordinaria degli associati in relazione a particolari iniziative che richiedano risorse aggiuntive;
- Da eventuali contributi, donazioni, erogazioni, lasciti, sovvenzioni di qualsiasi natura (denaro, beni mobili e immobili, diritti) elargite all'Associazione a titolo di liberalità degli associati o da terzi (persone fisiche ed enti, privati o pubblici); allo scopo di raccogliere fondi da destinare al perseguimento delle proprie finalità non lucrative, l'associazione potrà promuovere speciali iniziative e campagne di sensibilizzazione agli scopi medesimi; tali liberalità verranno accettate dall'Associazione compatibilmente con gli scopi sociali;
- Proventi derivanti da proprie iniziative di autofinanziamento;
- Dagli avanzi di bilancio portati a nuovo.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 18 – Attività secondarie

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio ex DM 10/05/95.

Art. 19 – Rendiconto consuntivo e preventivo

Gli esercizi sociali hanno durata coincidente con l'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio direttivo redige i rendiconti nel rispetto dello statuto e delle disposizioni di legge e li sottopone all'assemblea degli associati per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 31 marzo come viene sottoposto a delibera entro il termine di tre mesi dall'inizio dell'esercizio medesimo, il bilancio preventivo.

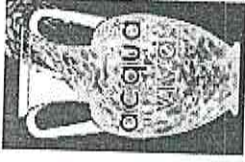
Il regolamento dell'associazione può prevedere la formazione da parte del Consiglio direttivo di un bilancio preventivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il termine di tre mesi dall'inizio dell'esercizio medesimo.

Stefano Kili
Roberto Gennaro
Stefano Kili
Stefano Kili
Stefano Kili

associazione
cristiana
di volontariato

acquaviva

Associazione di Volontariato "ACQUAVIVA"
Via Carlo Amalfi, 12 – 80063 Piano di Sorrento (NA)
Tel. 081 878 6101 – Fax 081 532 3075
e-mail: acquaviva@casasanmichele.org



DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 – Estinzione dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata a priori. Qualora l'assemblea degli associati deliberi lo scioglimento dell'associazione, mediante assemblea straordinaria ad uopo convocata col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto, essa provvederà nel contempo alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

I liquidatori prenderanno in consegna il patrimonio dell'associazione dal Consiglio direttivo, ed i loro poteri saranno limitati al compimento degli atti necessari all'estinzione dell'associazione. In ogni caso le risorse finanziarie residue dopo l'estinzione delle passività saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art.5 comma 4 della legge 266/91.

NORME RESIDUALI

Art. 21 – Norme non definite

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

liquidatore *Prese*
Procuratore *Siviero*
Legale *F.lli*
Legale *Severino*
Deccario *Genere*
Luigi *Pisido*

Luigi Pisido
Deccario Genere
Luigi Pisido